



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°54 TFT 07 del 11 settembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 11 settembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 1/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Castorina Mario (Presidente Società A.S.D. Sporting Taormina all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Sporting Taormina;

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Eccellenza.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 277/720 del 06/07/18:

Il sig. Castorina Mario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Taormina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F. e all'art. 34 del regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato o comunque per non aver impedito che venisse affidato il ruolo di operatore sanitario dell' A.S.D. Sporting Taormina, durante il campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2016-2017, al sig. Bucalo Antonino e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso figurasse in veste di massaggiatore nelle distinte ufficiali delle gare disputate dalla predetta società nel medesimo campionato e stagione sportiva, senza che fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;

la società A.S.D. Sporting Taormina ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Castorina Mario, Presidente della società A.S.D. Sporting Taormina all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Sporting Taormina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Eccellenza stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Sporting Taormina è stato utilizzato quale operatore sanitario e indicato quale massaggiatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Bucalo Antonino, soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Taormina Sig. Castorina Mario omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Castorina Mario, Presidente della società A.S.D. Sporting Taormina all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Sporting Taormina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 2/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Nisi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Nisiana Football Club all'epoca dei fatti);

Sig. Massimiliano Leone (Dirigente accompagnatore Società A.S.D. Nisiana Football Club all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Nisiana Football Club;

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 290/723 del 09/07/18:

Il sig. Nisi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nisiana Football Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F., all'art. 34 e 40 lett. d) del regolamento del Settore Tecnico e all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Leone Massimiliano, dirigente accompagnatore dell' A.S.D. Nisiana Football Club, di svolgere l'attività di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2016-2017, sebbene sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e della formale autorizzazione in deroga;

il sig. Leone Massimiliano, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell' A.S.D. Nisiana Football Club, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36 e 38 N.O.I.F., all'art. 34, 38 e 40 lett. d) del regolamento del Settore Tecnico e all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver svolto, durante il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016-2017, l'attività di allenatore dell' A.S.D. Nisiana Football Club, senza la necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e comunque senza la formale autorizzazione in deroga;

la società A.S.D. Nisiana Football Club ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Nisi Giuseppe, Presidente della società Nisiana Football Club all'epoca dei fatti;

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Leone Massimiliano, dirigente accompagnatore della società Nisiana Football Club all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. Nisiana Football Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Nisiana Football Club è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del dirigente accompagnatore sig. Leone Massimiliano, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico così come della formale autorizzazione in deroga. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Nisiana Football Club Sig. Nisi Giuseppe e il dirigente accompagnatore Sig. Leone Massimiliano, ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nisi Giuseppe, Presidente della società Nisiana Football Club all'epoca dei fatti;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Leone Massimiliano, dirigente accompagnatore della società Nisiana Football Club all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Nisiana Football Club.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 3/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ingemi Dario (Presidente Società A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti);

Sig. L'Episcopo Vincenzo (Dirigente accompagnatore Società A.S.D. A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti);

società A.S.D. P.G.S. Luce;

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 297/770 del 09/07/18:

Il sig. Ingemi Dario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. P.G.S. Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver utilizzato quale allenatore durante il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016-2017 il Sig. Carratozzolo Fabrizio, Tecnico non regolarmente tesserato per la società A.S.D. P.G.S. Luce;

il sig. L'Episcopo Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore dell' A.S.D. P.G.S. Luce, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., , per aver sottoscritto, durante il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016-2017, le distinte gara dell' A.S.D. P.G.S. Luce inserendo il nominativo dell'allenatore Sig. Carratozzolo Fabrizio, Tecnico non regolarmente tesserato per la società A.S.D. P.G.S. Luce;

la società A.S.D. P.G.S. Luce ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi otto di inibizione a carico del sig. Ingemi Dario, Presidente della società A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti;

Mesi sei di inibizione a carico del sig. L'Episcopo Vincenzo, dirigente accompagnatore della società A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. P.G.S. Luce.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. P.G.S. Luce è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Carratozzolo Fabrizio, tecnico non regolarmente tesserato per la società A.S.D. P.G.S. Luce. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. P.G.S. Luce Sig. Ingemi Dario e il dirigente accompagnatore Sig. L'Episcopo Vincenzo, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Ingemi Dario, Presidente della società A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. L'Episcopo Vincenzo, dirigente accompagnatore della società A.S.D. P.G.S. Luce all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. P.G.S. Luce.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 4/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Indaimo Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Treesse Calcio Brolo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Treesse Calcio Brolo;

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 313/880 del 09/07/18:

Il sig. Indaimo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Treesse Calcio Brolo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 Regolamento Settore Tecnico, per aver utilizzato quale allenatore durante il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2016-2017 il Sig. Catania Enrico,

Tecnico non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale;

la società A.S.D. Treesse Calcio Brolo ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

All'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Indaimo Giuseppe il quale dichiara di aver ricevuto comunicazione del mancato tesseramento del tecnico sig. Catania Enrico solo in data 31.3.17 e che comunque il Sig. Catania è stato utilizzato come tecnico solo durante la prima giornata della stagione sportiva 2016-2017. Chiede pertanto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Indaimo Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Treesse Calcio Brolo all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Treesse Calcio Brolo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della prima gara del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputato dalla A.S.D. Treesse Calcio Brolo è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Catania Enrico, tecnico non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Treesse Calcio Brolo Sig. Indaimo Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Giorni venti di inibizione a carico del sig. Indaimo Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Treesse Calcio Brolo all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Treesse Calcio Brolo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 601/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.S. LIBERTAS ZACCAGNINI

Sig. Molino Roberto (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.S. Libertas Zaccagnini)

Sigg. Kumanako Kreshnik, Torre Giuseppe, Panebianco Vincenzo e Spadaro Carmelo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Regionale Calcio a 5 serie C2 sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 09/07/18 proc. 344/1108 pf/17-18/CS/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti

deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.S. Libertas Zaccagnini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Molino Roberto;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Kumanako Kreshnik, Torre Giuseppe, Panebianco Vincenzo e Spadaro Carmelo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva per la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.S. Libertas Zaccagnini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 2 a carico del Presidente deferito sig. Molino Roberto;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Kumanako Kreshnik, Torre Giuseppe, Panebianco Vincenzo e Spadaro Carmelo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI